Credito d'imposta Unica ZES 2024

Le imprese che operano o si insediano nelle regioni del Mezzogiorno potranno beneficiare di una nuova Zona Economica Speciale (ZES) unica, che sostituirà le attuali otto ZES presenti nei territori meridionali. La ZES persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico e la coesione sociale delle aree più svantaggiate del paese.

Il periodo di presentazione delle spese ammissibili sostenute e/o da sostenere va dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024.

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro.

SOGGETTI BENEFICIARI

Imprese con strutture produttive, già operative o che si insediano nella ZES unica, in relazione all'acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive.
Le imprese beneficiare devono essere:

- di ogni forma giuridica e regime contabile adottato
- non in stato di liquidazione o scioglimento
- non in stato di difficoltà
- operanti nei settori ammessi.

Ai fini dell'individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, indicato nel modello di comunicazione per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione richiesta.

PROGETTI AMMISSIBILI

Sono ammessi **gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024** e relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- terreni;
- acquisizione, realizzazione, ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;

L'investimento deve essere finalizzato ad una delle seguenti attività:

- creazione di un nuovo stabilimento;
- ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente;
- cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore.

Per le regioni **Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia**, gli aiuti possono essere concessi alle imprese di tutte le dimensioni per qualsiasi forma di investimento iniziale.

Sono esclusi i beni autonomamente destinati alla vendita, come pure quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita nonché i materiali di consumo.

Gli investimenti **in beni immobili strumentali sono agevolabili anche se riguardanti beni già utilizzati dal dante causa o da altri soggetti per lo svolgimento di un'attività economica.**

Ai fini della determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati e del valore dei beni agevolabili si tiene conto delle disposizioni di cui agli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR.

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all'agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Sono agevolabili esclusivamente le acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali non sussistono rapporti di controllo o di collegamento e, comunque, realizzate a condizioni di mercato.

Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi, **nel limite massimo**, per ciascun progetto di investimento, **di 100 milioni di euro**. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione.

Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti.
Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui sopra si applicano anche se non viene esercitato il riscatto.

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, **per almeno cinque anni** dopo il completamento dell'investimento medesimo. L'inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti.

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza.

TIPO DI AGEVOLAZIONE ED ENTITÀ DI STANZIAMENTO

Credito d'imposta riconosciuto nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia

- **60%** Micro e Piccole Imprese (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro);

- **50%** Medie Imprese Micro e Piccole Imprese (per i progetti di investimento con costi ammissibili non superiori a 50 milioni di euro);
- **40%** Grandi Imprese.

Ai fini del rispetto del limite di spesa, fissato in 1,8 miliardi di euro, **l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti).

Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.

I soggetti che hanno validamente presentato la comunicazione e hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello ivi indicato comunicano all'Agenzia delle entrate, dal 3 febbraio 2025 al 14 marzo 2025, l'ammontare effettivo degli investimenti realizzati e il relativo credito d'imposta maturato, secondo le modalità stabilite con il provvedimento del direttore della medesima Agenzia.
Nel caso in cui la percentuale risulti inferiore al 100%, in base alle comunicazioni ricevute, l'Agenzia delle entrate ridetermina la percentuale e la rende nota con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da Emanare entro dieci giorni dal 14 marzo 2025.

MODALITA' DI FRUIZIONE

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'ADE, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell'investimento.
Fermo restando quanto previsto dal primo periodo, relativamente alle comunicazioni per le quali l'ammontare del credito d'imposta fruibile sia superiore a 150.000 euro il credito è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia. L'Agenzia delle entrate comunica l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta qualora non sussistano motivi ostativi.
L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo fruibile, determinato dal provvedimento dell'ADE, pena lo scarto dell'operazione di versamento, e l'importo maturato in relazione agli investimenti realizzati al momento della compensazione.
Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale lo stesso è riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'indirizzo.

Il limite di spesa destinato al credito d'imposta per l'anno 2024 è pari a 1.800 milioni di euro.

CUMULABILITÀ

Il credito d'imposta è cumulabile con gli aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle discipline europee di riferimento.
È inoltre ammesso il cumulo nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative come il de minimis, che non siano qualificabili come aiuti di Stato.

ITER

Le imprese interessate potranno comunicare all'ADE dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 **l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024.**

Nello stesso periodo è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
b) presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità.

Con successivo Provvedimento dell'Ade verrà adottato **il modello di comunicazione**, con relative istruzioni.

Il Decreto Sud ha predisposto anche l'istituzione di un portale web dedicato alla ZES Unica, oltre alla creazione di uno Sportello Unico Digitale ZES SUD. Quest'ultimo sarà responsabile del rilascio di autorizzazioni e concessioni e sarà un punto di riferimento fondamentale per accedere agli incentivi previsti, permettendo agli utenti di inoltrare le loro domande attraverso di esso. Lo Sportello Unico Digitale ZES SUD integrerà gli sportelli unici digitali già esistenti, assorbendone le funzioni per diventare l'unico punto di contatto per le attività produttive (SUAP).